

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151.

Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. (26G00161). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

ORDINANZA 30 giugno 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 15). (26A03924). Pag. 15

DECRETO 5 agosto 2026.

Revoca parziale del decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati. (26A04064). Pag. 17

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 3 luglio 2026.

Aggiornamento del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. (26A03925). Pag. 30

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 24 luglio 2026.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera ad istituire una sede periferica in Bari. (26A03987). Pag. 58



DECRETO 29 luglio 2026.

Rettifica del decreto 6 luglio 2026, recante trasferimento della sede della «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» di Bologna, per errore materiale. (26A03986) Pag. 59

Ministero della giustizia

DECRETO 3 agosto 2026.

Determinazione delle modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato. (26A04073) Pag. 59

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperatori Romani Riuniti (C.R.R.) - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03952) Pag. 60

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Guaranà - Società cooperativa», in San Vero Miles e nomina del commissario liquidatore. (26A03953) Pag. 61

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Progetto assistenza Italia in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03926) Pag. 62

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro e servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale e per lo sviluppo agro-turistico Val Reno soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», in Gaggio Montano e nomina del commissario liquidatore. (26A03927) ... Pag. 63

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work out società cooperativa in liquidazione», in Faenza e nomina del commissario liquidatore. (26A03928) Pag. 64

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Belirem» (26A03847) Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Piurem» (26A03848) Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio fosfato, «Sodio Fosfato Sella». (26A03849) Pag. 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Abigerd». (26A03929) Pag. 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipnovel» (26A03930) Pag. 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone EG». (26A03954) Pag. 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambrisentan Zentiva». (26A03955) Pag. 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Aurobindo». (26A03988) ... Pag. 68

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 26 novembre 2025. (26A04074) Pag. 68

Approvazione della delibera n. 50/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 19 novembre 2025. (26A04075) Pag. 69

Ministero delle imprese e del made in Italy

Temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di sviluppo per la filiera *automotive*. (26A04171) Pag. 69



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151.

Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in materia di florovivaismo»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);

Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» e, in particolare, l'articolo 14-ter;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'11 giugno 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

IL SETTORE FLOROVIVAISTICO

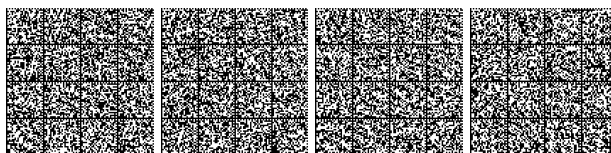
Art. 1.

Attività agricola florovivaistica

1. L'attività agricola florovivaistica è l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante.

2. L'attività agricola florovivaistica, in particolare, comprende:

a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonché piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;



b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);

c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione;

d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;

f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

3. Si considerano attività connesse all'attività agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

a) l'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;

b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;

c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.

Art. 2.

Articolazione della filiera florovivaistica

1. La filiera florovivaistica è costituita da:

a) i costitutori di varietà vegetali e dei loro cloni;

b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;

c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;

d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale;

e) coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonché la produzione di materiali per il confezionamento;

f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.

2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:

a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici;

b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici.

Art. 3.

Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio

1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola.

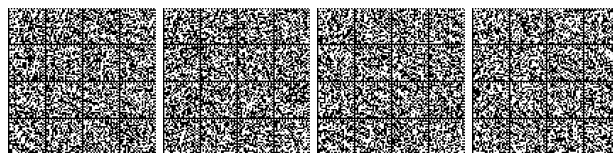
2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1, mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola, sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonché di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.

Art. 4.

Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.



Art. 5.

*Valorizzazione degli ITS Academy
nella filiera florovivaistica*

1. Al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica «Sistema Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

*Valorizzazione di percorsi formativi universitari
e post-universitari*

1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico

1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico è il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo.

2. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalità delle aree verdi.

Capo II

INTERVENTI PER IL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Art. 8.

*Interventi per la razionalizzazione della logistica
e della distribuzione del settore florovivaistico*

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro

per l'anno 2027, destinata all'attuazione di interventi per l'adeguamento dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali.

2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera florovivaistica, i criteri per l'adeguamento delle strutture nonché la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati individuati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 9.

Riconversione delle strutture produttive

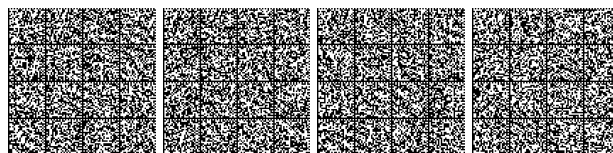
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, è adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.

Art. 10.

*Criteri di premialità nell'ambito degli interventi
di sviluppo rurale previsti dalla PAC*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni pre-



viste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13 e dei principi della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito della programmazione regionale.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DI GOVERNANCE

Art. 11.

Ufficio per la filiera del florovivaismo

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, ad incremento della propria dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unità dirigenziale di livello non generale.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del florovivaismo ed è definita l'articolazione dei relativi compiti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102.

Art. 12.

Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

- a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
- b) esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 14;
- c) analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
- d) elabora un *report* annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno;

e) formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla qualità dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi dell'articolo 15.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte.

4. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Il Tavolo può invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o più esperti in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

6. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 13.

Piano nazionale del settore florovivaistico

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.



2. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, è articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire.

3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:

a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;

b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi;

c) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che disciplina anche le ipotesi e le modalità di revoca delle risorse. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 14.

Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.

2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, è definito il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2:

a) la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate;

b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali.

4. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 15.

Qualità delle produzioni e marchi

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformità alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente.

Capo IV

VIVAISMO FORESTALE

Art. 16.

Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali

1. Gli organismi ufficiali e le autorità territoriali come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali devono essere certificati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 386 del 2003.

2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le attività indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, nonché di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)



nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione.

Art. 17.

Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni

1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, nonché le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Art. 18.

Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprietà, a condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della filiera vivaistica, per lo svolgimento di attività di forestazione nonché per la produzione di specie forestali e di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonché eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei predetti terreni. Nel medesimo provvedimento può essere prevista la facoltà di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte, mediante il

trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri oggettivi, ivi definiti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi compresi:

a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

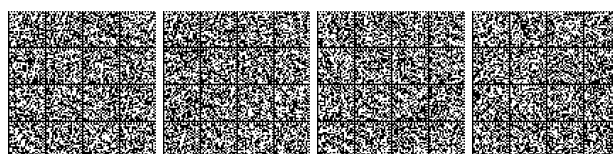
e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-



que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La legge 4 luglio 2024, n. 102, recante: «Delega al Governo in materia di florovivaismo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del n. 164 del 15 luglio 2024.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2001:

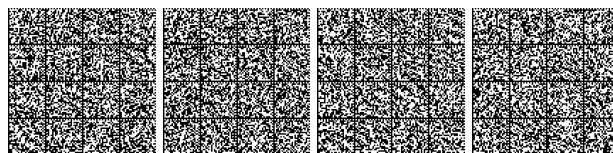
«Art. 1 (*Imprenditore agricolo*). — 1. L'articolo 2135 del Codice civile è sostituito dal seguente:

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»



— Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013:

«Art. 3 (*Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113*). — 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»

— La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante: «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2018.

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2021 n. 45;

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2021

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2021;

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante: «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2021.

— Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2026.

«Art. 14-ter (*Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102*). — 1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: «compensazione al loro interno» sono inserite le seguenti: «o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (*Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice civile:

«Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*). — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.



Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse;

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera industriale della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata:

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;
- b) all'incentivazione della realizzazione di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla legge;
- c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritatura, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

«Art. 2 (*Liceità della coltivazione*). — 1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo professionale;

g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o tritatura, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.»

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse

— Per il testo dell'articolo 2135 del Codice civile si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023:

«Art. 59 (*Accordi quadro*). — 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;



c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

«Art. 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il

trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla qualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

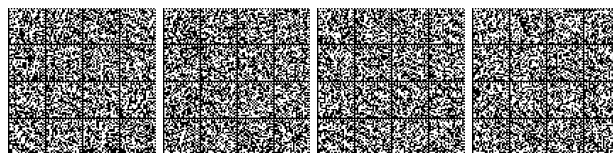
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.



2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso

le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto»;

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

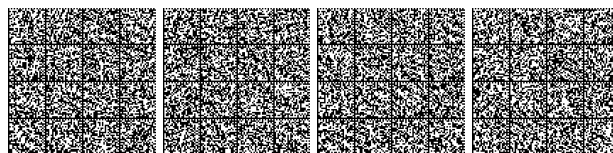
e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.



4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. »;

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 4 luglio 2024, n. 102:

«Art. 4. (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. ».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2013 n. 27, si vedano le note alle premesse;

— La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016.

Note all'art. 15:

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386:

«Art. 4 (*Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale.

2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.

3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali. ».

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:

«Art. 7 (*Disciplina delle attività di gestione forestale*). — 1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.

3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.

4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione



forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70.

9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
- b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
- c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli culturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti.

13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:

«Art. 6. (*Programmazione e pianificazione forestale*). — 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attività di cui al presente comma può essere svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.



4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2013 n. 27 si vedano le note alle premesse;

— Il Regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 è pubblicato nella GUUE, serie L. del 29 luglio 2024;

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017.

«Art. 1 (*Finalità e definizioni*). — 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle

aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, si vedano le note alle premesse.

26G00161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 30 giugno 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 15).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

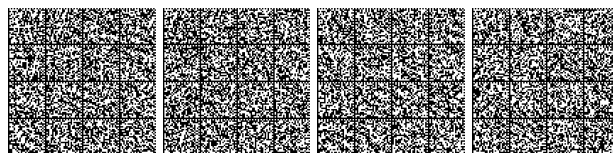
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda



le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagini degli organismi nocivi delle piante;

Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

Vista la scheda di sorveglianza fitosanitaria per *Aleurocanthus spiniferus* dell'EFSA e il documento tecnico ufficiale n. 41 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 27 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva dipartimentale del 20 febbraio 2026, n. 85510 registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva direttoriale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026 registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, i con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

Visto il programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Vista la comunicazione del 10 aprile 2026 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il Piano d'azione per l'eradicazione e il contrasto dell'*Aleurocanthus spiniferus*, ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Considerato il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 14-15 aprile 2026;



Ritenuto necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione dell'*Aleurocanthus spiniferus*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente ordinanza è approvato il «Piano d'azione per la gestione dell'emergenza *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia» di cui all'allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2026

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1007

AVVERTENZA:

L'allegato dell'ordinanza n. 15 del 1° luglio 2026, recante «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it>

26A03924

DECRETO 5 agosto 2026.

Revoca parziale del decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», e ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-*quinquies*, comma 1, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo;

Visto il proprio decreto prot. n. 0296502 del 1° luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», le cui premesse si intendono integralmente richiamate;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della modifica ordinaria sopra citata, la stessa è stata comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, successivamente alla suddetta comunicazione, con nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026 la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto di modificare le norme di etichettatura contenute nel documento unico e nel disciplinare di produzione della DOP «Marsala»;

Considerato che, alla luce delle richieste formulate dai servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, si rende opportuno procedere ai sensi dell'art. 21-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 alla revoca parziale, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, del decreto prot. n. 0296502 del 1° luglio 2025, nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala»;

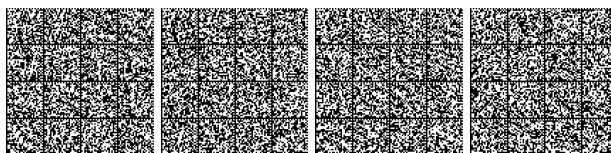
Dato atto altresì, della nota del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4 agosto 2026, acquisita al prot. n. 0380569 di pari data, con la quale il predetto consorzio, con riferimento alla suddetta nota Ref. Ares (2026)5856964 del 9 giugno 2026, «al fine di consentire il superamento dei rilievi formulati e di permettere così la pubblicazione della modifica ordinaria nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, con propria delibera comunica la rinuncia alla modifica ordinaria prevista all'art. 7 [del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata] «Marsala»»;

Considerato che, a seguito dell'espressa rinuncia comunicata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, l'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala» non costituisce più oggetto di modifica;

Considerato che, per l'effetto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto di revoca parziale, riacquista efficacia il testo previgente del medesimo articolo;

Considerato che, a seguito della revoca parziale disposta con il presente decreto, è necessario procedere alla ripubblicazione del disciplinare e del documento unico aggiornati;

Ritenuto pertanto, di dover revocare parzialmente il decreto 1° luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e di dare atto, per l'effetto, del ripristino dell'efficacia del testo previgente del medesimo articolo dalla data di entrata in vigore del presente decreto;



Ritenuto altresì, di dover procedere alla ripubblicazione del disciplinare di produzione aggiornato e del relativo documento unico aggiornato, in allegato al presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 1° luglio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala», è revocato nella parte in cui approva la modifica dell'art. 7 del disciplinare e, per l'effetto, l'efficacia del testo previgente del medesimo articolo è ripristinata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni previste dal decreto 1° luglio 2025.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini «Marsala» ed il relativo documento unico consolidato, a seguito della revoca parziale di cui al comma 1, figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «MARSALA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Marsala», «Vino Marsala» e «Vino di Marsala», che deve essere integrata a seconda delle caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge «Fine», «Superiore», «Superiore Riserva», «Vergine» o «Soleras», «Vergine Riserva» o «Soleras Riserva», oppure «Vergine Stravecchio» o «Soleras Stravecchio», è riservata ai vini liquorosi, di colore oro, ambra e rubino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 28 novembre 1984, n. 851, nonché a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.

L'uso della suddetta denominazione è permesso solo con le qualifiche che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in lingua italiana o inglese.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

I vini di cui al precedente art. 1 devono provenire dalle uve dei vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

a) per i Marsala oro ed ambra: vitigni «Grillo» e/o «Catarratto» (tutte le varietà e tutti i cloni), e/o «Ansonica» (detto localmente «Inzolia»), e/o «Damaschino»;

b) per i Marsala rubino: vitigni «Perricone» (localmente chiamato «Pignatello») e/o «Calabrese» (localmente chiamato «Nero d'Avola») e/o «Nerello mascalese».

Possono concorrere fino al 30% delle uve impegnate in totale, le uve a bacca bianca provenienti dai vigneti di cui al precedente punto a).

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi di cui al precedente art. 1 comprende l'intero territorio della Provincia di Trapani, esclusi i Comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini da impiegare nella preparazione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.

Sono, pertanto, da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo, esclusivamente i vigneti, in coltura specializzata posti nella zona di produzione indicata all'art. 3, che fruiscono delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini da essi ottenuti le tradizionali caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionali o comunque idonei ad assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in verticale, ivi compresi l'alberello e la spalliera ed esclusi quelli in orizzontale.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia, è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino «Marsala» non deve superare le 10 t per ettaro per i vitigni a bacca bianca e le 9 t per ettaro per i vitigni a bacca nera.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore all'80% e quelle delle uve in vino base non superiore al 75%.

La Regione Siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

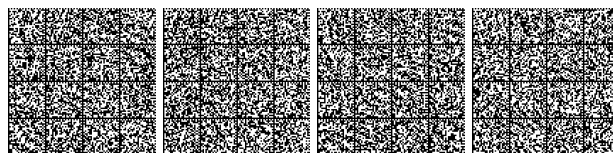
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può modificare i limiti di cui sopra.

Tuttavia, i singoli viticoltori possono avviare alla produzione dei mosti e dei vini destinati alla elaborazione dei vini liquorosi Marsala tutte le uve dagli stessi vendemmiate nei limiti delle rese massime per ettaro fissate dal presente disciplinare, a condizione che:

comunicino, in tempo utile all'effettuazione di eventuali controlli i dati concernenti il loro raccolto superiore al limite ridotto fissato;

risulti che l'uva ha le caratteristiche prescritte dal disciplinare qualora tali controlli siano effettuati.

Le uve debbono assicurare al mosto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.



Art. 5.

Norme per la vinificazione

Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle uve che sono necessarie per ottenere un Marsala pronto al consumo, debbono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Ai fini del presente disciplinare si intendono:

per mosti: i mosti propriamente detti ed i mosti parzialmente fermentati;

per sifone: il prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a dare Marsala, di alcole etilico di origine viticola e/o di acquavite di vino.

Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti di cui all'art. 2.

Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore dei tipi oro e rubino è vietata l'aggiunta di mosto cotto.

L'aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del Marsala Superiore ambra non deve essere inferiore all'1%.

Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l'impiego di mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, l'aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I Marsala di cui all'art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Marsala Fine:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore a 15 meq/l;
invecchiamento minimo di un anno;

2) Marsala Superiore:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore a 17 meq/l;
invecchiamento minimo due anni;

3) Marsala Superiore Riserva:

tutte le caratteristiche del Marsala Superiore ma con:
invecchiamento minimo di quattro anni;
acidità volatile: non superiore a 30 meq/l;

4) Marsala Vergine o Soleras:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore 30 meq/l;
invecchiamento minimo cinque anni;

5) Marsala Vergine Stravecchio o Riserva:

le stesse caratteristiche del Marsala Vergine ma con:
invecchiamento minimo di dieci anni.

I Marsala denominati «oro» hanno colore dorato più o meno intenso.

I Marsala denominati «ambra» hanno colore giallo ambrato più o meno intenso.

I Marsala denominati «rubino» hanno colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si classificano in:

secco: con zuccheri riduttori inferiori a 40 g/l;

semisecco: con zuccheri riduttori superiori a 40 g/l, ma inferiori a 100 g/l;

dolce: con zuccheri riduttori superiori a 100 g/l.

Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.

Per i Marsala, anche nel caso in cui non è consentito l'impiego del mosto cotto, è ammessa la presenza di tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di invecchiamento.

I vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcole etilico di origine viticola e/o con acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento, onde adattarli a particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno un mese prima della commercializzazione.

Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di concia.

È consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala.

In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto ad un nuovo periodo di invecchiamento in relazione al tipo di Marsala che si intende ottenere.

L'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere effettuati in recipienti di altro materiale.

Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato alla trasformazione in altre bevande o prodotti.

I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Superiore o Marsala Fine, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche.

Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Fini, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con quelli delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può consentire, su proposta della Regione Siciliana, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione verso i Paesi terzi, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole e/o in zuccheri diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, sempre che i prodotti così confezionati rispondano alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.

L'autorizzazione sarà concessa sempre che sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.

I prodotti di cui ai due precedenti comma, devono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero o ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bolletta di cauzione.

Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei Paesi dell'Unione europea.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta.

In aggiunta alle specificazioni del tipo connesse all'invecchiamento, alle indicazioni relative al colore ed a quelle relative al contenuto zuccherino, sono ammesse:

l'indicazione dell'annata di produzione, intendendosi per annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l'ultima concia;

l'indicazione «Vecchio», per i Marsala che possiedono almeno le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala Superiore;

l'indicazione delle sigle e/o del significato in esteso I.P. (Italia Particolare) per il Marsala Fine; S.O.M. (Superiore Old Marsala), o G.D. (Garibaldi Dolce), o L.P. (London Particular oppure Inghilterra) per il Marsala Superiore riservate esclusivamente ai requisiti stabiliti per il tipo di cui trattasi.

Le specificazioni di tipo connesse all'invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) - eventualmente seguite dalle sigle corrispondenti e/o dal loro significato in esteso - devono essere apposte di seguito sulla stessa riga o in quella immediatamente seguente la riga dove è riportata la denominazione Marsala o vino Marsala o vino di Marsala.

Le specificazioni del tipo connesse all'invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) le sigle corrispondenti e/o il loro significato in esteso, devono essere riportate con caratteri non superiori - e non inferiori alla metà - in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per la designazione Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.



Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero e tutte le altre indicazioni aggiuntive di cui al comma secondo devono essere riportate sulla etichetta principale o sulla etichetta apposta nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri non inferiori ad un quarto in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per le designazioni Marsala, vino Marsala o vino di Marsala, né superiori, in ampiezza ed in evidenza, a quelli utilizzati per queste stesse designazioni di base.

È consentita l'indicazione in etichetta di marchi registrati a condizione che gli stessi non siano di natura tale da trarre in inganno il consumatore circa la natura del prodotto e che siano specificate nell'etichetta secondaria le motivazioni del loro impiego.

I marchi di cui trattasi, con l'esclusione delle figure, delle rappresentazioni grafiche, etc., non potranno essere riportati con caratteri superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli utilizzati per le designazioni di base Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

I Marsala Vergini devono essere commercializzati al consumo soltanto in bottiglia.

Gli altri tipi devono essere commercializzati al consumo in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, confezionati da produttori della zona di produzione ed all'interno della stessa.

Conformemente alla normativa vigente l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire e assicurare l'efficacia dei controlli.

I vini Marsala non confezionati come sopra detto possono circolare tra produttori in recipienti di servizio solo nel territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento.

Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a 60 litri per la preparazione di altre bevande o prodotti, purché il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture.

Le ditte produttrici ed imbottigiatrici di Marsala devono tenere i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 9.

La produzione del Marsala deve essere effettuata con impiego di alcole di origine vinicola e/o di acquavite di vino, schiavi di imposta ed anche gli invecchiamenti minimi prescritti per i diversi tipi devono essere effettuati sotto tale regime in depositi fiduciari ferme restando le disposizioni sull'invecchiamento.

Nel quadro del regime suddetto devono essere effettuate anche le aggiunte integrative di cui all'art. 6, comma sesto.

Durante tutte le fasi del processo di elaborazione sotto cauzione, possono essere effettuati controlli e prelevamenti di campioni dei prodotti impiegati da parte dell'amministrazione finanziaria e degli organismi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari.

Gli organi di controllo di cui sopra possono effettuare prelevamenti e controlli analitici anche sulle materie prime impiegate o in corso di impiego.

Il prelevamento dei campioni e la verifica dei risultati delle analisi non impediscono l'avvio ed il completamento della lavorazione sotto la responsabilità dell'operatore.

Art. 10.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La conformazione orografica della zona tipica di produzione è quasi interamente pianeggiante o di lieve altitudine (dai 50 m. s.l.m. della fascia costiera a max 300 m. s.l.m. delle basse colline nell'immediato entroterra).

I vigneti, generalmente affacciati sul mare e comunque esposti ad intensa assolazione, vengono allevati su terreni aridi, poco fertili, che possono essere anche argillosi, di origine siliceo/calcareo (a volte ricchi di terre rosse) e sabbiosi, spesso con falde superficiali.

Il clima è mediterraneo-insulare, con inverni anche piovosi ed estati calde ma asciutte, a volte torride a causa dei frequenti venti caldi africani.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

È l'uomo a rendere questa zona un *unicum*, una autentica culla della civiltà mediterranea della vite e del vino.

Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne hanno implementato la naturale vocazione vitivinicola: dando luogo ad un insieme di passione e di tradizione, di culture e di culture.

I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a D.O. Marsala consistono in condizioni specifiche che complessivamente determinano caratteristiche davvero esclusive.

Se ne può dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici e geologici propri di un'area geografica particolarmente vocata, ma anche dalle consuetudini che vi si perpetuano da tempo immemorabile.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrale del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sistemi d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, è ammessa soltanto l'aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, le doti qualitative dei vini liquorosi Marsala a d.o., quali intensità di corpo, consistente tenore alcolico, elevata longevità, eccellente brillantezza, rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici, eolici e geologici dell'area particolarmente vocata.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Il microclima - comunque peculiare di tutta la porzione occidentale della Sicilia - permette alle uve - allevate anche ad alberello - di maturare, concentrando elevati tenori zuccherini e polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati estratti.

Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i caratteristici «bagli» - risalenti, per lo più, agli ultimi duecentocinquanta anni - nei quali veniva originariamente conferita e vinificata l'uva dei generosi feudi circostanti.

Proprio in questa lunga fascia temporale plurisecolare, si colloca un proficuo connubio fra una diffusa sapienza contadina e una riconosciuta plurima capacità imprenditoriale che, sinergicamente, hanno dato luogo al vino Marsala.

Infatti, la felice combinazione fra il descritto eco/sistema e le richiamate consuetudini agroviticole, ha visto fin dalla fine del '700 il sorgere di numerosi stabilimenti e opifici industriali, in parte rimasti ai giorni nostri e nei quali soltanto si può ottenere questo tradizionale vino liquoroso a denominazione d'origine.

Art. 11.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni

Marsala

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP☐ IGP☐ IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

3. Vino liquoroso

6. Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

"Marsala" Fine Oro e Fine Ambra

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore dorato più o meno intenso oppure giallo ambrato più o meno intenso.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

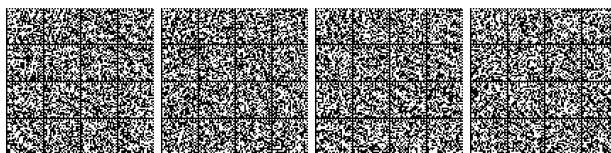
Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
---	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	15
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

"Marsala" Fine Rubino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

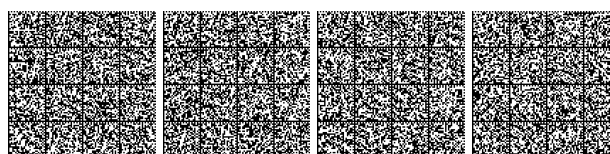
Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	15



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

“Marsala” Superiore Oro e Superiore Ambra

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore dorato più o meno intenso oppure giallo ambrato più o meno intenso.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

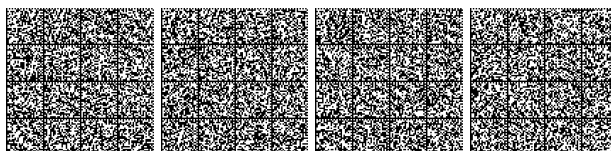
Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	17
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.



Prodotto vitivinicolo

"Marsala" Superiore Rubino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	17
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

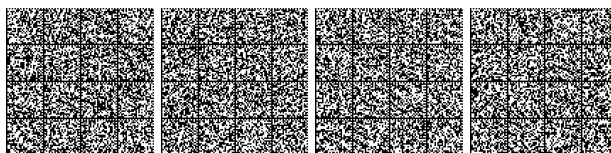
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

"Marsala" Superiore Riserva Oro e Superiore Riserva Ambra

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore dorato più o meno intenso oppure giallo ambrato più o meno intenso.



Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

“Marsala” Superiore Riserva Rubino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

Aroma

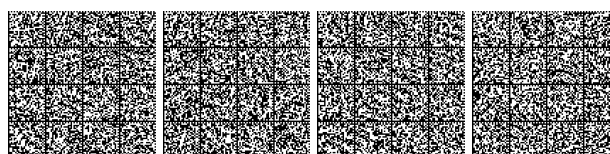
Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

“Marsala” Vergine (o Soleras) Oro e Vergine (o Soleras) Stravecchio o Riserva Oro

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore dorato più o meno intenso.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico



Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%.

Prodotto vitivinicolo

“Marsala” Vergine (o Soleras) Rubino e Vergine (o Soleras) Stravecchio o Riserva Rubin

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore rosso rubino che, con l'invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

Aroma

Odore caratteristico.

Sapore

Sapore caratteristico.

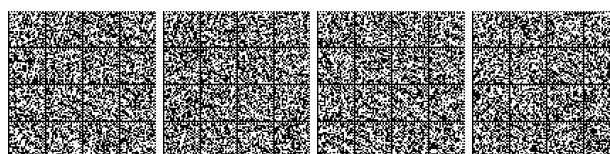
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	3,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	30
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche



Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Marsala

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi essere ottenute da uve coltivate nei vigneti di cui alla zona di produzione delimitata.

Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore dei tipi oro e rubino è vietata l'aggiunta di mosto cotto.

L'aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del Marsala Superiore Ambra non deve essere inferiore all'1%.

Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l'impiego di mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone.

7.2. Rese massime:

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

“Marsala” Fine oro, Fine ambra, Superiore oro, Superiore ambra, Superiore Riserva oro, Superiore Riserva ambra, Vergine (o Soleras) oro, Vergine (o Soleras) Stravecchio o Riserva oro

Resa massima:

Resa massima:	10000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

“Marsala” Fine rubino, Superiore rubino, Superiore Riserva rubino, Vergine (o Soleras) rubino, Vergine (o Soleras) Stravecchio o Riserva rubino



Resa massima:

Resa massima:	9000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Nerello mascalese N.

Italia - Ansonica B.

Italia - Catarratto bianco comune B.

Italia - Catarratto bianco lucido B.

Italia - Grillo B.

Italia - Calabrese N.

Italia - Damaschino B.

Italia - Perricone N.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.

10. Legame con la zona geografica**Categoria di prodotto vitivinicolo**

3. Vino liquoroso

Sintesi del legame

Le doti qualitative del vino Marsala sono la risultante organolettica degli elementi climatici, geologici, colturali e culturali propri di tale vocata area geografica, ma anche dalle consuetudini che da sempre vi si perpetuano. Il microclima – comunque peculiare di tutta la porzione occidentale della Sicilia – permette alle uve, allevate anche ad alberello, di maturare concentrando elevati tenori zuccherini e polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati estratti. Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i caratteristici “bagli” – risalenti, per lo più, agli ultimi duecentocinquanta anni - nei quali veniva originariamente conferita e vinificata l’uva dei generosi feudi circostanti. Il fattore umano rende questa zona un unicum, un’autentica culla della civiltà mediterranea della vite e del vino. Proprio qui si realizza il connubio fra una diffusa sapienza contadina e una riconosciuta capacità imprenditoriale. Infatti la felice combinazione fra il descritto “eno/sistema” e le consuetudini agroviticole, ha visto sorgere gli opifici industriali in cui soltanto si può ottenere (dopo rituali lavorazioni ed invecchiamenti) questo vino liquoroso a denominazione d'origine.



11. Ulteriori requisiti applicabili**Titolo del requisito / della deroga**

Condizionamento, compreso l'imbottigliamento, nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Nel rispetto della normativa dell'Unione il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché per garantire e assicurare l'efficacia dei controlli.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23293>

26A04064

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DECRETO 3 luglio 2026.

Aggiornamento del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

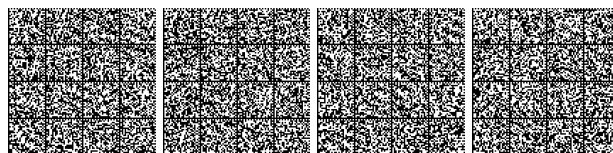
Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) l'art. 4, comma 3, che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 di nomina dell'on. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2025, n. 470, recante l'adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2026 al n. 125;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 29 del 30 gennaio 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 30 marzo 2026, n. 100, recante «Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026», ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 2 aprile 2026 al n. 704;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (*Gazzetta Ufficiale* 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» che mira a ridurre l'impatto ambientale dei «siti orfani», prevedendo l'adozione di un Piano di azione che identifichi, nei territori delle regioni e delle province autonome italiane, i siti orfani oggetto di intervento e gli specifici interventi da eseguire per il loro ripristino;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025 che raccoglie, in vista del completamento finanziario del Dispositivo per la ripresa e la resilienza entro il termine regolamentare previsto del 31 dicembre 2026, specifici orientamenti tecnici, all'indirizzo degli Stati membri beneficiari del medesimo dispositivo, finalizzati ad accelerare e facilitare l'attuazione degli obiettivi finali associati alle Misure PNRR, riducendo l'onere amministrativo richiesto nel processo di valutazione del soddisfacente conseguimento dei medesimi obiettivi, anche attraverso azioni specifiche di revisione dei piani tese ad introdurre soluzioni di semplificazione nella descrizione delle misure e dei relativi *milestone* e *target*;

Considerato che nel quadro del sesto processo di revisione del PNRR, al fine di garantire il processo di semplificazione previsto dalla richiamata comunicazione del 4 giugno 2025, preservando al contempo l'ambizione del Piano e continuando a rispettare i requisiti prescritti dal regolamento RRF, è stata proposta la seguente riformulazione del *target* finale M2C4-25, associato all'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani, al fine di chiarirne i relativi termini di attuazione:

target M2C4-25, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: «Rilascio di certificati di bonifica del suolo (come specificato all'articolo 5, comma 3, del piano d'azione) per il 70 % dei siti orfani elencati nel piano d'azione»;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025 ed il relativo *Annex* per come presentata dalla Commissione europea (COM(2025) 675 *final* del 4 novembre 2025) che ha valutato positivamente le proposte di revisione avanzate dall'Italia, ivi inclusa quella già descritta ed inerente al *target* finale dell'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani;

Ritenuto che, in riscontro alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota DAR prot. n. 22624 del 29 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 33632/MASE, il *target* PNRR M2C4-25 è raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo dei siti orfani, individuati all'allegato 2 del Piano d'azione, è stata riqualificata e certificata secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del medesimo Piano. Le modifiche operate sul *target* M2C4-25 nell'ambito della sesta revisione PNRR adottata nella seduta del Consiglio del 27 novembre 2025, sono qualificabili, infatti, come riduzioni di oneri amministrativi o semplificazioni e non hanno portato a modifiche sostanziali rispetto all'originaria versione del *target* che quindi resta invariata;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, come disciplinati dai pertinenti regolamenti UE;

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE C/2023/111, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/3215 del 28 giugno 2024, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;



Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto l'accordo, denominato *Operational arrangements*, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nella parte in cui, in particolare, ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto l'art. 1, commi 1042, 1043 e 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare, gli articoli 2, comma 6-bis, e 8;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1;

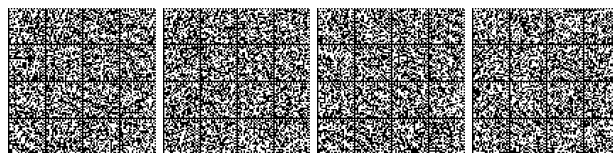
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e individua (tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 che disciplina le «Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995, del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9, del regolamento (UE) 2021/241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027, per quanto compatibile con il PNRR;

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR e al rispetto del principio DNSH, nonché all'esecuzione delle riconosciute funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;



Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», in particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico» e, in particolare, l'art. 6;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 41, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visto il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE;



Viste, in particolare, le Linee guida per i soggetti attuatori del 7 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni adottate dal MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;

Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell'Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e delle *milestone* fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le ventuno regioni e province autonome (nello specifico: diciannove regioni e due province autonome);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR» (di seguito «Piano d'azione»);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2024, che aggiorna l'allegato 2 del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante il Piano d'azione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 marzo 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2026, recante «Modifica del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani mediante sostituzione dell'allegato 2»;

Viste le note prot. 67186/MASE del 26 marzo 2026 e prot. 69111/MASE, 69112/MASE, 69118/MASE, 69119/MASE, 69127/MASE, 69145/MASE, del 30 marzo 2026, con le quali la Direzione generale economia circolare e bonifiche, d'intesa con la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha chiesto alle regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento di comunicare eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Piano d'azione al fine di disporre di un quadro di attuazione riallineato e corretto in vista della scadenza del *target* M2C4-25;

Considerate le istanze di modifica trasmesse dalle seguenti regioni:

Regione Abruzzo, prot. 146532 del 13 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 78405/MASE;

Regione Calabria, prot. 297677 del 13 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 78834/MASE;

Regione Campania, prot. 348362 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77412/MASE;

Regione Emilia-Romagna, prot. 362725 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77208/MASE;

Regione Lazio, prot. 383829 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77928/MASE, e prot. 503781 del 13 maggio 2026, acquisita al prot. 102870/MASE del 14 maggio 2026;

Regione Lombardia, prot. 42775 del 10 aprile 2026, acquisita al prot. 78206/MASE del 13 aprile 2026;

Regione Marche, prot. 496734 del 9 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 76845/MASE;

Regione Piemonte, prot. 55439 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77615/MASE;

Regione Puglia, prot. 212460 del 20 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 83878/MASE;

Regione Toscana, prot. 288140 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77935/MASE;

Regione autonoma della Valle d'Aosta, prot. 4176 del 28 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 90405/MASE;

Regione del Veneto, prot. 215076 del 10 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. 77724/MASE;

Considerate, altresì, le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota DAR prot. n. 11336 del 16 giugno 2026, con le quali è stata comunicata, per la Regione Veneto e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, una modifica della superficie d'intervento, a parità di risorse stanziate;

Considerato che in ragione delle istanze pervenute si rende necessario sostituire integralmente l'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 8 marzo 2026;



Ritenuto che l'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2 del Piano d'azione costituisce modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome, anche in ragione delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, che giustifica l'assegnazione ad altre Regioni o Province autonome che ne hanno fatto richiesta;

Ritenuto opportuno, inoltre, anche in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti attuatori relativamente alle modalità di certificazione del *target* M2C4-25, modificare l'art. 5, comma 3, del Piano d'azione adottato con il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, in linea con i termini di attuazione del *target* M2C4-25;

Ritenuto, anche in riscontro alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota DAR prot. n. 11336 del 16 giugno 2026, che le certificazioni e/o asseverazioni redatte alla data di adozione del presente decreto, in applicazione del previgente art. 5, comma 3, del Piano d'azione, adottato con il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, devono ritenersi valide in ossequio al principio *tempus regit actum*;

Atteso il preminente valore dell'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel Piano, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente, per come statuito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ai sensi del quale, al fine di assicurare il corretto e tempestivo recepimento delle modifiche introdotte con la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, ove si renda necessario procedere all'aggiornamento dei dispositivi attuativi già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare;

Visto altresì che, ai sensi del disposto citato, i provvedimenti in tal guisa adottati sono comunicati alla struttura di missione PNRR di cui all'art. 2, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e all'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'art. 6, comma 2, del parimenti richiamato decreto-legge n. 77 del 2021 entro tre giorni decorrenti dalla data di rispettiva adozione;

Ritenuto necessario, in considerazione delle stringenti tempistiche per l'attuazione del PNRR e la rendicontazione dei risultati collegati, prevedere che le modifiche di cui al presente decreto costituiscano aggiornamento degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 7, del richiamato decreto ministeriale 4 agosto 2022 senza necessità di concludere atti integrativi o modificativi degli stessi;

Considerato che rimane valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine dei menzionati accordi di cui all'art. 7, del decreto ministeriale 4 agosto 2022, salvo che per gli aggiornamenti conseguenti alle disposizioni di modifica introdotte dal presente decreto;

Acquisite le note prot. 96337/MASE del 6 maggio 2026 e prot. 111112 del 25 maggio 2026, con le quali il Dipartimento PNRR - Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GE-FIM) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base a quanto previsto nella citata circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, esprime sullo schema del presente provvedimento parere positivo circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR e conferma la disponibilità finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del Piano d'azione

1. L'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, recante il «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», è sostituito come segue:

«3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del *target* EU M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalità:

a) provvedimento dell'autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o relazione asseverata di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore ester-



no, che accerti che il sito non è contaminato ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal caso, il sito orfano contribuisce al *target* EU M2C4-25 per l'intera sua superficie ovvero per la superficie cumulativa dei lotti funzionali oggetto del provvedimento o della relazione;

b) certificazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al *target* EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;

c) relazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o relazione asseverata di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che accerti gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformità al progetto approvato, anche tenendo conto delle attività di verifica prescritte dall'autorità competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al *target* EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto della relazione o della asseverazione;

d) relazione finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ai sensi dell'art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al *target* EU M2C4-25 per l'intera sua superficie ovvero per la superficie cumulativa dei lotti funzionali oggetto della relazione;

e) certificazione a stralcio rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al *target* EU M2C4-25 per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato 2 del Piano d'azione

1. L'allegato 2 al Piano d'azione, come sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 marzo 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2026, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. L'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2 del Piano d'azione, come modificato ai sensi del comma 1, del presente articolo, costituisce modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome, anche in ragione delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le modifiche al Piano d'azione ai sensi dell'art. 2, nonché la ripartizione delle relative risorse, costituiscono aggiornamento degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 7, del medesimo Piano d'azione adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, senza la necessità di sottoscrivere atti integrativi o modificativi degli stessi.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il presente decreto è comunicato entro tre giorni dalla data di adozione alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, rimangono ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.

Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, è inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 3 luglio 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

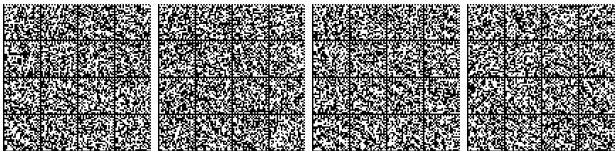
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2377



(Nuovo Allegato 2 al Piano d'azione)
Articolo 4, comma 1

Regione o P.A.	N. ordine priorità	Denominazione sito orfano	Provincia	Comune	Località	Tipologia intervento	Superficie del suolo interessato dall'intervento (mq)	Costo complessivo a valere su risorse PNRR (€)
Abruzzo	1	Discarica comunale dismessa "Micarone"	Pescara	Catignano	C.da Micarone	Bonifica/MISP	3.200	€ 1.000.000,00
Abruzzo	2	Discarica comunale dismessa "C.da Gracilana"	Chieti	Gissi	Gracilana	Bonifica/MISP	16.000	€ 2.000.000,00
Abruzzo	3	Discarica comunale dismessa "Colle della Lucertola"	Pescara	Roccamorice	Colle della Lucertola	Bonifica/MISP	2.550	€ 1.000.000,00
Abruzzo	4	Discarica comunale dismessa "Costa Verde"	L'Aquila	Rivisondoli		Bonifica/MISP	1.500	€ 900.000,00



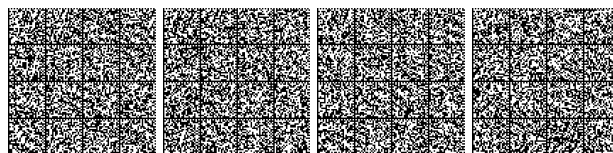
Basilicata	1	San Severino - Visciglie	Potenza	San Severino Lucano	Visciglie	messa in sicurezza permanente del suolo mediante realizzazione barriera naturalizzata di protezione; esecuzione indagini di dettaglio, progettazione ed esecuzione interventi	269.267	€ 10.950.000,00
Bolzano	1	Giardino Vescovile - Bressanone	Bolzano	Bressanone	Giardino Vescovile - Bressanone	bonifica/messa in sicurezza	22.500	€ 1.958.259,87
Calabria	1	Loc. Scordovillo	Catanzaro	Lamezia Terme	Scordovillo	Redazione PDC ed Analisi di Rischio, progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Lamezia Terme loc. Scordovillo	35.519,82	€ 8.000.000,00
Calabria	2	Ex discarica Loc. Fossato	Cosenza	Buonvicino	Fossato	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Buonvicino loc. Fossato	5.126	€ 4.000.000,00



Calabria	3	Ex discarica Loc. Tuffero	Cosenza	Celico	Tuffero	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Celico loc. Tuffero	5.300	€ 6.887.500,00
Calabria	4	Loc. Fiumara Novito	Reggio Calabria	Siderno	Fiumara Novito	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/Messa in sicurezza permanente e lavori nel comune di Siderno loc. Fiumara Novito	10.000	€ 6.887.500,00
Campania	1	Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda	Napoli	Mariglianella	Via XI Settembre	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dei suoli e della falda	2.947	€ 11.808.560,91
Campania	6	Discarica Comunale Loc. Renella	Caserta	Falciano del Massico	Renella	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente di suoli e falda.	6.757	€ 3.500.000,00
Campania	10	Ex Discarica Comunale Loc. Varco del Caprio	Salerno	Sant'Angelo Fasanello	Varco del Caprio	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente e riqualificazione dei suoli.	750	€ 1.300.000,00
Campania	11	Discarica Comunale Loc. Cafaro Difesa	Salerno	Perdifumo	Cafaro Difesa	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	1.100	€ 1.500.000,00



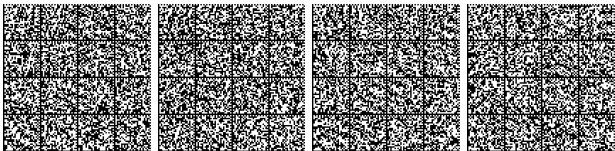
Emilia-Romagna	1	Ex AMGA	Ferrara	Ferrara		PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	5.500	€ 1.275.433,00
Emilia-Romagna	2	Rio Medici	Reggio nell'Emilia	Casalgrande		PoB, MISE, progettazione ed esecuzione	2.400	€ 1.658.236,00
Emilia-Romagna	3	Area Stabilimento "Ex ACNA"	Piacenza	Piacenza		AdR, PoB progettazione ed esecuzione	39.000	€ 9.071.527,00
Emilia-Romagna	4	Ex Fonderie Riunite	Modena	Modena		PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	12.967	€ 1.917.457,00
Emilia-Romagna	6	Residenziale Sassuolo Due	Modena	Sassuolo		PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	3.850	€ 487.716,00
Emilia-Romagna	7	Area Maceri	Ferrara	Terre del Reno	Dosso	Aggiornamento PdC/AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	17.500	€ 585.260,00
Emilia-Romagna	8	Ditta COMER	Modena	Sassuolo		PoB, MiSO/MiSP, progettazione ed esecuzione	438	€ 97.543,00
Emilia-Romagna	9	Area Ex Macello-Tecton	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia		PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	1.930	€ 858.381,00
Emilia-Romagna	10	Solignano 2 Ex Fratrine	Modena	Castelvetro di Modena	Solignano Nuovo	PoB, MiSP, Bonifica progettazione ed esecuzione	27.082	€ 975.433,00
Emilia-Romagna	11	Reggiana Macchine Utensili	Reggio nell'Emilia	Albinea	Bellarosa	Aggiornamento PdC/AdR, PoB progettazione ed esecuzione	850	€ 743.858,00



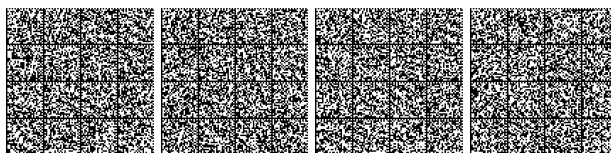
Emilia-Romagna	12	Ecowater Treatment Di Agra Srl	Bologna	Budrio		PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	8.860	€ 2.238.800,00
Emilia-Romagna	13	Abbandono Rifiuti - Area Agricola - Marano Sul Panaro	Modena	Marano sul Panaro	Denzano	AdR, PoB progettazione ed esecuzione	160	€ 243.858,00
Emilia-Romagna	14	Area Produttiva Polifunzionale - GOLD	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Masone	AdR, PoB, MISP progettazione ed esecuzione	2.788	€ 2.087.716,00
Emilia-Romagna	15	PPS Ambiente	Ferrara	Bondeno	Zerbinato	AdR, PoB progettazione ed esecuzione.	35.000	€ 1.365.606,00
Emilia-Romagna	16	LAV-FER Srl EX F.D.M.	Modena	Campogalliano		PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	26.000	€ 487.716,00
Emilia-Romagna	17	Sipe Nobel - Le Basse	Modena	Spilamberto		PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	516.647	€ 8.074.230,40
Emilia-Romagna	18	MC (MetalCrome)	Rimini	San Giovanni in Marignano		PoB progettazione ed esecuzione	4.000	€ 890.173,00
Friuli-Venezia Giulia	1	Area industriale Soc. Ceramiche Girardi S.p.A. - Scarico di fanghi da lavorazione delle marmette contenenti Pb in ansa del fiume Stella	Udine	Precentico	Precentico	Analisi di rischio, progettazione ed esecuzione messa in sicurezza permanente (MISP) dei fanghi di lavorazione delle marmette, ceramiche, etc. per la protezione delle matrici suolo ed acque sotterranee	30.462	€ 5.000.000,00



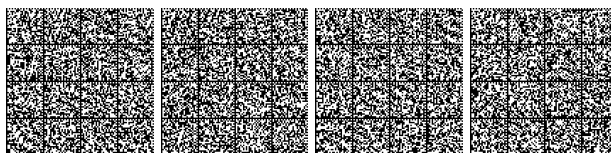
Friuli-Venezia Giulia	2	Contaminazione terreno via S. Angelo - Cod.ARPA PN101	Pordenone	Porcia	Porcia	Esecuzione messa in sicurezza permanente (MISP) per la protezione della matrice acque sotterranee	1.605	€ 600.000,00
Friuli-Venezia Giulia	3	Area Terme Romane - Ceneri pesanti provenienti dalla centrale termica di Monfalcone	Gorizia	Monfalcone	Lisert	Progettazione ed esecuzione messa in sicurezza permanente dei suoli/riporti antropici per il riutilizzo dell'area	41.756	€ 4.059.038,45
Lazio	2	Graffignano - Pascolare	Viterbo	Graffignano	Pescolaro	AdiR - Bonifica	1.390.000	€ 14.500.000,00
Lazio	3	Arpino - Costecalde/Selvelle	Frosinone	Arpino	Coste Calde o Selvelle	AdiR - Bonifica	110.000	€ 12.750.000,00
Lazio	4	Ventotene - Lotto B	Latina	Ventotene	Punta dell'Arco	Piano di Caratterizzazione - AdiR - Bonifica	1.000	€ 7.238.585,20
Liguria	1	Ex SICAM	La Spezia	Santo Stefano di Magra	Arenelle - Macchie	Bonifica/MISP	30.000	€ 6.000.000,00
Liguria	2	Ex raffineria IP	La Spezia	La Spezia	Via Fontevivo	Bonifica	15.000	€ 6.471.523,17



Lombardia	1	LOMBARDA PETROLI	Monza e Brianza	Villasanta	Via Sanzio 4	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza della falda	103.902	€ 9.100.000,00
Lombardia	2	AREE EX SNIA	Monza e Brianza	Cesano Maderno	Via Groane	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e messa in sicurezza permanente	180.093	€ 11.177.040,00
Lombardia	3	SAFILO	Lecco	Vercurago	Via Pirelli 1	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza permanente	34.550	€ 7.890.415,25
Lombardia	4	AREA NOVA - ELFE - EX DISCARICA E.C.A.	Milano	Vimodrone	Via Mirrazzano - S.P. per Cologno	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza permanente	85.541	€ 7.797.205,64
Lombardia	6	F.LLI RE DI SCHIANTARELLI GIOVANNI & C. S.A.S.	Monza e Brianza	Monza	Via Tasso 11	Progettazione esecutiva e bonifica suoli	505	€ 58.800,00
Lombardia	8	EX SIOME - FOLLA DI MALNATE	Varese	Malnate	Via Gorizia	Progettazione esecutiva e bonifica dei suoli	13.000	€ 5.509.833,50
Lombardia	9	RELUB	Monza e Brianza	Boviso Masciago	Via dell'industrie 15	Indagini di caratterizzazione integrative e Analisi di rischio	500	€ 0,00
Lombardia	12	MILANFER	Milano	Milano	Via Selvanesco 57	Progettazione esecutiva e bonifica suoli	7.830	€ 2.700.000,00



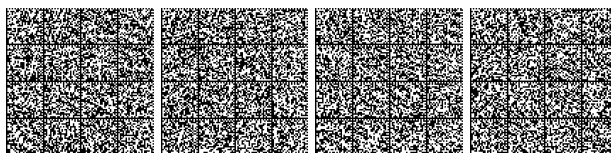
Lombardia	13	SIECAM	Milano	Morimondo	Via per Caselle 10	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza permanente	6.080	€ 172.503,11
Lombardia	19	CONDOMINIO ANNUNCIATA	Como	Como	Via Torriani 30- 32	Progettazione esecutiva. Messa in sicurezza permanente e monitoraggio della falda	1.000	€ 115.200,00
Lombardia	20	SACRI	Milano	Sesto San Giovanni	Via Cadore 38	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza permanente	2.414	€ 229.160,86
Lombardia	21	SVERSMAMENTO SS11 - SINISTRO DEL 23/11/2006	Milano	Boffalora sopra Ticino	S.S. 11 km 112	Collaudo intervento e rimozione impianto di Soil Vapor Extraction	700	€ 95.097,20
Lombardia	24	EX COTONIFICIO FOSSATI	Sondrio	Sondrio	Via Fossati 1	Progettazione esecutiva, bonifica dei suoli e messa in sicurezza permanente	42.000	€ 4.834.766,03
Lombardia	25	INCENERITORE	Milano	Abbiategrosso	Via Visconti	Progettazione esecutiva e bonifica dei suoli	10.000	€ 1.126.274,49
Lombardia	27	IMMOBILIARE VIALE ITALIA SRL	Milano	Sesto San Giovanni	Viale Italia 936	Progettazione esecutiva e bonifica dei suoli	1.100	€ 926.377,48
Lombardia	29	EX RONCORONI- EX SIOME- LOTTO E	Varese	Malnate	Via 1° maggio	Progettazione esecutiva e bonifica dei suoli	25	€ 0,00
Marche	1	Area Demaniale ex Sacomar 10900600015	Fermo	Fermo	Molini Girola	Bonifica suolo	12.500	€ 2.148.534,00



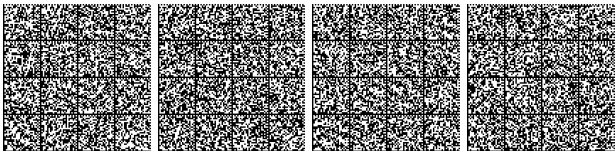
Molise	1	Guglionesi II (ex sito di interesse nazionale)	Campobasso	Guglionesi	Contrada Le Macchie	Caratterizzazione ambientale integrativa e bonifica vasche e trincee per il convogliamento di acque superficiali, bonifica parte dell'area e Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE).	5.000	€ 2.525.000,00
Molise	2	Pietracatella "San Nicola I"	Campobasso	Pietracatella	San Nicola	Caratterizzazione ambientale integrativa e Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) del bacino n. 3 della Discarica dismessa	40.000	€ 3.500.000,00
Piemonte	1	Area ex Discarica Montefibre codice anagrafe 138	Vercelli	Vercelli	Corso Rigola	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	13.100	€ 4.652.437,14
Piemonte	2	Area Altopiano Deltasider codice anagrafe 1251	Torino	Torino	Loc. Basse di Stura / Via Reiss Romoli / Strada del Bramafame	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	70.100	€ 7.076.256,29
Piemonte	3	Area ex Oma e Chimica Industriale	Torino	Rivalta di Torino	Via Papini	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica – Lotto 4	22.350	€ 6.295.000,00



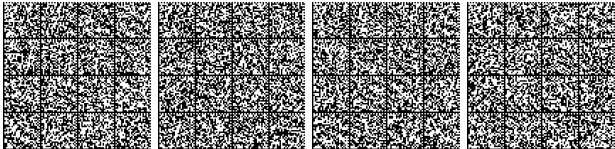
Piemonte	4	Area Ex Cimi Montubi - Codice Anagrafe 166 Aree comunali 2 e 3 Codice Anagrafe 1774	Torino	Torino	Loc. Basse di Stura / Via Reiss Romoli	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	46.900	€ 7.882.041,08
Piemonte	6	Parco Fluviale del Po Torinese Area Cantababbio Mezzaluna codice anagrafe 1377	Torino	Settimo Torinese	Cantababbio Mezzaluna	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica	92.500	€ 2.895.561,07
Piemonte	7	Sito Museo Miniere d'Oro codice anagrafe 1661	Verbanò Cusio Ossola	Macugnaga	Località Pestarena	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente	7.111	€ 950.000,00
Piemonte	8	Area ex Ruga area sud codice anagrafe 424	Verbanò Cusio Ossola	Villadossola	Via Bianchi Novello	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica sulle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee	5.718	€ 2.300.000,00
Piemonte	9	Area in Strada Crotti codice anagrafe 1467	Torino	Ciriè	Strada Crotti s.n.c.	Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente	3.798	€ 391.090,21
Piemonte	10	Ex Tiro a Volo codice anagrafe 1506	Alessandria	Bistagno	Regione Colombano	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica sulle matrici suolo/sottosuolo	3.129	€ 221.551,37
Piemonte	11	Area ex Interchim codice anagrafe 24	Torino	Ciriè	Località Borche	Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente	14.000	€ 3.890.000,00
Piemonte	12	Area ex Comola codice anagrafe 2059	Verbanò Cusio Ossola	Verbania	località Trobaso	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica	3.000	€ 122.000,00



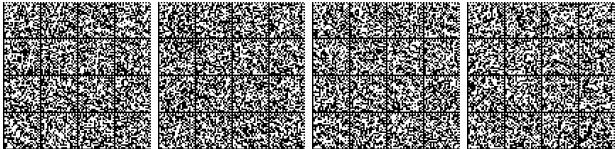
Puglia	3	Discarica abusiva Colacicco in località Masseria Luparelli - Comune di Santeramo in Colle	Bari	Santeramo in Colle	Masseria Luparelli	Progettazione ed esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza, attraverso attività di rimozione rifiuti, qualificati come sorgente primaria di contaminazione delle matrici ambientali circostanti, progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale - matrice suolo e sorgente primaria di contaminazione	59.500	€ 17.290.000,00



Puglia	4	Ex Opificio I.A.O. S.r.l. in località Montecalvello - Giardinetto - Comune di Troia (Lotto 2.a)	Foggia	Troia	Montecalvello - Giardinetto	Progettazione ed esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza, attraverso attività di rimozione rifiuti, qualificati come sorgente primaria di contaminazione delle matrici ambientali circostanti, progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale - matrice suolo e sorgente primaria di contaminazione	74.000	€ 27.260.000,00



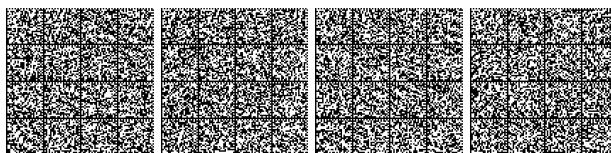
Sardegna	1	Area mineraria dismessa Su Zurfuru	Sulcis Iglesiente	Flumimaggiore	Su Zurfuru	Parte funzionale del II° Lotto dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area mineraria dismessa di Su Zurfuru ricadente all'interno del Sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente e Guspinese - Matrice interessata: Suolo	10.000	€ 2.700.000,00
Sicilia	2	Discarica dismessa per rifiuti urbani (Id sito n.340 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche, in posizione n.196 di priorità d'intervento)	Palermo	Bolognetta	C.da Torretta	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC, AdR, MISIP, per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e la riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa per rifiuti urbani	45.000	€ 5.664.000,00



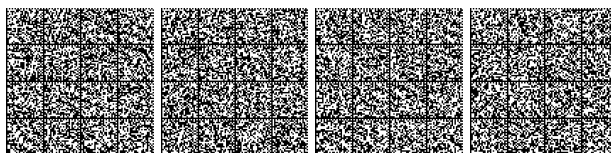
Sicilia	6	Discarica dismessa per rifiuti urbani (Id sito n.915 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche, in posizione n.500 di priorità d'intervento)	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	C.da Zuppà	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC, AdR, MISP, per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e la riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa	85.000	€ 32.258.379,41
Sicilia	7	SIN DI GELA – Aree della R.N.O. “Biviere di Gela” (Id sito n.995 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche)	Caltanissetta	Gela	Contrada Passo di Piazza	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC (aggiornamento/integrazione), AdR, MISP con confinamento (o bonifica mediante scavo e rimozione) di tutte le sorgenti attive di contaminazione primaria, il risanamento delle matrici ambientali e il ripristino ambientale delle aree della RNO “Il Biviere di Gela”.	2.110.000	€ 25.000.000,00



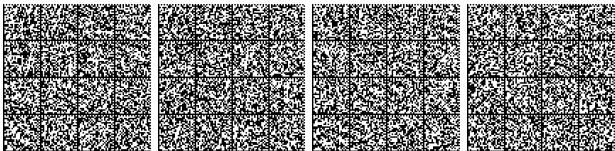
Toscana	1	Buca degli Sforza (Massa) – Cod. Reg. SISBON MSsc1	Massa Carrara	Massa	Marina di Massa	Eventuale MiSE acqua di falda e intervento di bonifica con relativi lavori	25.962	€ 16.000.000,00
Toscana	3	Ex Decoindustria (Cascina – PI) – Cod. Reg. SISBON PI-CS-1007	Pisa	Cascina	Santo Stefano a Macerata	Redazione del Progetto Piano Operativo di Bonifica/Messa In Sicurezza Permanente (MISP) ed Esecuzione degli interventi necessari	14.260	€ 3.950.000,00
Toscana	4	Ex cava Paterno (Vaglia - FI) – Cod. Reg. SISBON FI354	Firenze	Vaglia	Paterno	Caratterizzazione dei rifiuti presenti, AdR, progettazione MiSP/bonifica ed esecuzione degli interventi	38.380	€ 9.800.000,00
Toscana	5	Ex Poligono di Tiro Loc. Campolungo (MURLO-SI) – Cod. Reg. SISBON SI-1041	Siena	Murlo	Campolungo	Messa in sicurezza di emergenza su tutta l'area, redazione AdR, progettazione MiSP / piano operativo di bonifica e relativi interventi al fine di recuperare l'area alla originaria funzione agricola	40.023	€ 527.956,96



Toscana	6	Area Mineraria Ex Edem-LU 1116 Rezzaio (Pietrasanta – LU) – Cod. Reg.: LU 1116	Lucca	Pietrasanta	Valdicastello Carducci	Ulteriori approfondimenti analitici prescritti con l'approvazione dell'analisi di rischio. Redazione Progetto Operativo/Esecutivo. Lavori/ Servizi intervento di Bonifica o di MISP. La matrice di intervento attualmente risulta essere il suolo e non si esclude la matrice acqua.	13.873	€ 2.348.837,36
Toscana	7	Ex area mineraria Puppaio 2 (Rio Marina – LI) – Cod. Reg. SISBON LI019a	Livorno	Rio	Rio Albano	Analisi di rischio, progetto operativo/eseecutivo, intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale	61.580	€ 1.100.000,00
Toscana	8	Brusigliano (Pistoia) – Cod. Reg. SISBON PT042	Pistoia	Pistoia	Via Ciliegiole	Elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione intervento di bonifica e della falda acquifera, qualora necessario	33.835	€ 1.268.239,20
Trento	1	Ex discarica di polverino di acciaieria in loc. S. Lorenzo Comune di Borgo Valsugana	Trento	Borgo Val Sugana	San Lorenzo	Approvazione dell'analisi di rischio, appalto ed esecuzione del progetto operativo di bonifica (capping). Matrici interessate: sottosuolo ed acqua sotterranea	7.600	€ 707.910,62



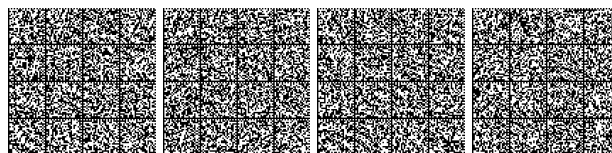
Trento	2	Contaminazione terreno via Gozzer in Comune di Borgo Valsugana	Trento	Borgo Val Sugana	Via Gozzer	Approvazione, appalto ed esecuzione del progetto operativo di bonifica (capping). Matrice interessata: sottosuolo	4.407	€ 489.353,90
Trento	3	Bonifica dell'area Casotte nel Comune di Mori - Lotto n. 3	Trento	Mori	Casotte	Affidamento dell'appalto, previa suddivisione in successivi lotti, ed esecuzione del progetto operativo di bonifica consistente nella messa in sicurezza del terreno inquinato. Matrice interessata: sottosuolo	15.000	€ 3.206.120,65
Umbria	1	Tiro a volo Cesi	Terni	Terni	S. Andrea - Fraz. di Cesi	MISE - PdC - AdR - rimozione rifiuto	11.300	€ 950.000,00
Umbria	2	Ex Galvanica Clerissi	Perugia	Corciano	San Mariano	PdC - AdR - MISP - POB	2.160	€ 400.000,00



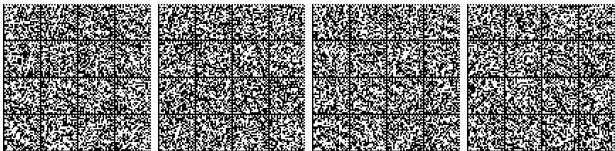
Valle d'Aosta	1	Sito 052012 - Sito comprendente le ex aree industriali Ilssa Viola, nonché le aree limitrofe poste a valle, fino al confine con la Regione Piemonte, nel Comune di Pont-Saint-Martin - Cumulo NP5	Aosta	Pont-Saint-Martin	Sponda orografica destra del torrente Lys nei pressi della confluenza con il fiume Dora Baltea	Intervento per la bonifica/messa in sicurezza del cumulo e del terreno sottostante, oltre che del terreno immediatamente circostante che, da prime evidenze, risulta contaminato (attività di competenza regionale ferma dal 2017)	500	€ 500.000,00
Valle d'Aosta	2	Area Balzano Verrès	Aosta	Verrès	Via Issogne	Redazione del Piano di caratterizzazione, analisi di rischio ed eventuale progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente per l'eventuale contaminazione presente nel terreno	14.606	€ 700.000,00
Valle d'Aosta	3	Sito 020010 - Area a sud dello Stadio Comunale E. Brunod in località Chameran nel Comune di Châtillon	Aosta	Châtillon	Chameran	Caratterizzazione, analisi di rischio e messa in sicurezza permanente	2.000	€ 400.000,00



Valle d'Aosta	4	Sito 052011 - Siti adibiti a deposito incontrollato di scorie da attività metallurgica ubicati nel territorio comunale di Pont-Saint-Martin – sito n. 1 Strada per Ivery	Aosta	Pont-Saint-Martin	Strada per Ivery	Bonifica/messa in sicurezza permanente	3.500	€ 500.000,00
Veneto	1	Ex discarica di via Luneo - stralcio conclusivo	Venezia	Spinea	Via Luneo	Messa in Sicurezza Permanente di una ex discarica- stralcio conclusivo	39.000	€ 4.469.166,01
Veneto	2	Area Ex stazione di travaso del Cavallino	Venezia	Cavallino Treporti	Via Fausta 6	Progettazione e bonifica dei suoli e rimozione/contenimento della fonte primaria di contaminazione	12.000	€ 1.300.000,00
Veneto	3	Ex impianto distributore carburanti via La Marmora	Padova	San Martino di Lupari	Via La Marmora	Esecuzione indagini di caratterizzazione, redazione analisi di rischio sito specifica, progettazione ed esecuzione eventuale intervento di bonifica	1.200	€ 350.000,00
Veneto	4	Ex Cave Casarin - stralcio 3 lotto 2 conclusivo	Venezia	Venezia	Carpenedo	Esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli	6.463	€ 2.503.300,00



Veneto	5	Area Ex Cava Bastiello	Verona	Isola Rizza		Completamento delle attività di bonifica del sito	8.655	€ 7.544.000,00
Veneto	7	Area ex Perfosfati	Venezia	Portogruaro	Area pubblica tra Via Arma di Cavalleria, Via Cimetta, Via Volpare e Via Stadio	Bonifica /MISP del sito	6.500	€ 853.300,00
Veneto	8	Area Forte Marghera - Mestre	Venezia	Venezia	Mestre	Progettazione ed esecuzione bonifica terreni	38.800	€ 4.700.000,00
Veneto	9	SOCEIC	Rovigo	Adria	Via Risorgimento, 66	Progettazione e conclusione della MISP del sito di una ex discarica 2B	22.600	€ 3.503.300,00
Veneto	10	Terreni Sarego intermedio	Vicenza	Sarego	Monticello di Fara	Caratterizzazione integrativa, progettazione e realizzazione bonifica ed eventuale ADR	1.600	€ 247.200,00
Totale								
	100						6.345.061,82mq	€ 426.443.119,83



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2026.

Autorizzazione per la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera ad istituire una sede periferica in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997, con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica», di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, è stata dichiarata corrispondente alla classe «Mediazione linguistica» L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe «Traduzione specialistica ed interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2026, n. 110, il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti, decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2015 con il quale è stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» ad attivare corsi triennali e a rilasciare titoli equipollenti alle lauree in «Mediazione linguistica», presso la sede in Matera (MT), via Pasquale Vena n. 66/c, successivamente trasferita in via Colonnello Rocco Lazzizzera n. 27;

Vista l'istanza dell'ente gestore della scuola del 15 maggio 2026 volta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di una sede periferica in Bari (BA), via Giulio Petrone 15/F e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli afferenti alla classe delle lauree universitarie L-12, «Mediazione linguistica», ai sensi dei decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 6 luglio 2026, ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018;

Considerato che la procedura di valutazione dell'istanza, presenta ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018, è stata avviata anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 110 del 18 maggio 2026;



Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera è autorizzata ad istituire una sede periferica in Bari, via Giulio Petrone 15/F e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie L-12, «Mediazione linguistica».

2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a venti unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a sessanta unità.

3. L'Istituzione assicura il rilascio del supplemento al diploma (*diploma supplement*) contestualmente al conseguimento del titolo finale e garantisce agli studenti l'accesso alle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di diritto allo studio di competenza delle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03987

DECRETO 29 luglio 2026.

Rettifica del decreto 6 luglio 2026, recante trasferimento della sede della «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» di Bologna, per errore materiale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto direttoriale n. 23 del 7 luglio 2026, recante l'autorizzazione al trasferimento dell'indirizzo della sede di Bologna della «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS»;

Rilevato che nel suddetto decreto, per mero errore materiale, è stato indicato il numero civico 21 di via Franceschini in luogo del corretto numero civico 31 della medesima Via;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto direttoriale n. 23 del 7 luglio 2026, in premessa citato, l'indirizzo «Via M. Franceschini, n. 21», ovunque ricorra, è rettificato in «Via M. Franceschini, n. 31».

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03986

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 agosto 2026.

Determinazione delle modalità di versamento del contributo per la partecipazione all'esame di avvocato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e in particolare l'art. 5, che disciplina l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2014, recante «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 18, che dispone che «Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda e che le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di versamento del contributo
per la partecipazione all'esame di avvocato*

1. Le spese per la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62,00, ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate all'entrata



del bilancio dello Stato, al capitolo 2413 art. 14, mediante pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La disposizione di cui al comma 1, sostituisce l'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 settembre 2014, e si applica a decorrere dalla sessione del corrente anno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

26A04073

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperatori Romani Riuniti (C.R.R.) - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperatori Romani Riuniti (C.R.R.) - Società cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 245.523,51, si riscontra una massa debitoria di euro 373.478,65 ed un patrimonio netto negativo di euro - 128.815,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di due vertenze giudiziarie;

Considerato che in data 15 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

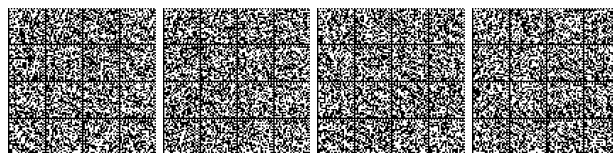
Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperatori Romani Riuniti (C.R.R.) - Società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 03031700580), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lodovico Pucci, nato a Roma il 30 novembre 1994 (codice fiscale PCCLVC94S30H501Q), ivi domiciliato, via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03952

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Guaranà - Società cooperativa», in San Vero Miles e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiana ha chiesto che la società «Guaranà - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e dal supplemento ispettivo, dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 17 marzo 2026, con la quale il legale rappresentante ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per una pendenza con il Comune di San Vero Miles;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 4.840,00, si riscontra una massa debitoria di euro 27.267,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -22.427,00;

Considerato che in data 3 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Guaranà - Società cooperativa», con sede in San Vero Miles (OR) (codice fiscale 01009770957), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca De Ferrari, nato a Cagliari (CA) il 1° ottobre 1975 (codice fiscale DFR LCU 75R01 B354E), ivi domiciliato, via Pietro Cavarò n. 46.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03953

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Progetto assistenza Italia in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Progetto assistenza Italia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.302,00, si riscontra una massa debitoria di euro 42.019,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 737.648,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di vertenze giudiziarie con l'INPS;

Considerato che in data 7 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla formulazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Progetto assistenza Italia in liquidazione», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 02116060514), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Bartolozzi, nato a Firenze (FI) il 15 settembre 1992 (codice fiscale BRTM-TT92P15D612K), ivi domiciliato in via Francesco Crispi n. 6.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03926

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro e servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale e per lo sviluppo agro-turistico Val Reno soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», in Gaggio Montano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Cooperativa di lavoro e servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale e per lo sviluppo agro-turistico Val Reno soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 122.486,00, si riscontra una massa debitoria di euro 258.088,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -143.916,00;

Considerato che in data 17 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa di lavoro e servizio per lo sviluppo agro-silvo-pastorale e per lo sviluppo agro-turistico Val Reno soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Gaggio Montano (BO) (codice fiscale 00748430378), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande, nato a Padova (PD) il 17 ottobre 1965 (codice fiscale PTR FNC 65R17 G224V), domiciliato in Ferrara (FE), via De Pisis n. 43.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03927

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work out società cooperativa in liquidazione», in Faenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Work out società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 435.826,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 909.120,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.229.877,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, oltre all'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 9 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

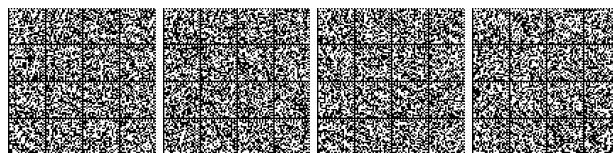
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Work out società cooperativa in liquidazione», con sede in Faenza (RA) (codice fiscale 04220240404), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Lo Piccolo, nato a Faenza (RA) il 23 giugno 1986 (codice fiscale LPC FPP 86H23 D458E), ivi domiciliato in viale Baccarini n. 29/2.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Belirem»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 220/2026 del 24 luglio 2026

Codice pratica: AIN/2025/648.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BELIREM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, Italia.

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052153018 (in base 10) 1KRLPU (in base 32).

Principio attivo: zolpidem tartrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zeta Farmaceutici S.p.a., via Galvani, 10 - 36066 Sandrigo (VI), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052153018 (in base 10) 1KRLPU (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052153018 (in base 10) 1KRLPU (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina.: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03847**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Piurem»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 221/2026 del 24 luglio 2026

Codice pratica: AIN/2025/650.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIUREM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano - Italia.

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052155013 (in base 10) 1KRNN5 (in base 32).

Principio attivo: zolpidem tartrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zeta Farmaceutici S.p.a., via Galvani, 10 - 36066 - Sandrigo (VI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052155013 (in base 10) 1KRNN5 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052155013 (in base 10) 1KRNN5 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03848**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio fosfato, «Sodio Fosfato Sella».**

Estratto determina AAM/PPA n. 429/2026 del 23 luglio 2026

È autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale SODIO FOSFATO SELLA, con variazione di Tipo IB, C.I.5.z

da: OSP (Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile);

a: SOP (Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco);



Relativamente alle descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 029791023 - «16% / 6% soluzione rettale» confezione da 4 flaconi in polietilene.

A.I.C.: 029791035 - «16% / 6% soluzione rettale» confezione da 20 flaconi in polietilene.

La classificazione attribuita è in classe C.

Viene altresì modificato lo *standard term* delle seguenti confezioni:

da:

A.I.C.: 029791011 - «Adulti 16% / 6% soluzione rettale» 1 flacone 120 ml;

A.I.C.: 029791023 - «16% / 6% soluzione rettale» 4 flaconi da 120 ml;

A.I.C.: 029791035 - «16% / 6% soluzione rettale» 20 flaconi da 120 ml;

a:

A.I.C.: 029791011 - «16% / 6% soluzione rettale» 1 flacone in PE da 120 ml;

A.I.C.: 029791023 - «16% / 6% soluzione rettale» 4 flaconi in PE da 120 ml;

A.I.C.: 029791035 - «16% / 6% soluzione rettale» 20 flaconi in PE da 120 ml;

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., codice fiscale 00161860242, con sede legale e domicilio fiscale in via Vicenza n. 67 - 36015 Schio (VI), Italia.

Codice pratica: N1B/2026/372.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018, del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018. La prescrizione da parte del medico/la dispensazione da parte del farmacista dovrà/dovranno avvenire con il regime di fornitura definito all'articolo 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03849

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Abigerd».

Estratto determina AAM/PPA n. 430/2026 del 23 luglio 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IB avente ad oggetto n. 2 variazioni di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ABIGERD anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 049818053 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1HJBG5);

A.I.C.: 049818065 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1HJBGK).

Principio attivo: esomeprazolo.

Codice di procedura: DK/H/3212/001-002/IB/010/G.

Codice pratica: C1B/2026/893.

Titolare A.I.C.: Aurora Biofarma S.R.L., codice fiscale 03757530716, con sede legale e domicilio fiscale in via Carnia n. 26 - 20132 Milano (Italia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03929

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipnovel»

Con la determina n. aRM - 120/2026 - 3827 del 27 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cheplapharm Arzneimittel GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IPNOVEL:

confezione: 026109049;

descrizione: «15 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03930

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone EG».

Con la determina n. aRM - 122/2026 - 1561 del 28 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

Medicinale: DOMPERIDONE EG.

Confezione: 035812015.

Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse.



Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03954

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambrisentan Zentiva».

Con la determina n. aRM - 121/2026 - 8043 del 28 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMBRISENTAN ZENTIVA.

Confezioni e descrizioni:

049229014 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049229026 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049229038 - «5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229040 - «5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229053 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229065 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229077 - «5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229089 - 5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229091 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

049229103 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049229115 - «10 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229127 - «10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229139 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229141 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229154 - «10 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229166 - «10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229178 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229180 - «5 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229192 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049229204 - «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria;

049229216 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049229228 - «5 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL;

049229230 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

049229242 - «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 448/2026 del 31 luglio 2026

È autorizzata la variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TADALAFIL AUROBINDO nella confezione di seguito indicata:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc-al;

A.I.C. n. 043931082 (base 10) 19WPGB (base 32);

principio attivo: tadalafil;

codice pratica: C1B/2026/1094;

codice di procedura europea: PT/H/1407/001/IB/023.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe 102, 21047, Saronno, Varese, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03988

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 26 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007526/FAR-L-175 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di



concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal consiglio nazionale dell'ENPAF in data 26 novembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, in misura pari a euro 11,00 pro-capite.

26A04074

Approvazione della delibera n. 50/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 19 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007523/RAP-L-87 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 50/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco in data 19 novembre 2025, concernente il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2025.

26A04075

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di sviluppo per la filiera *automotive*.

A seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che individua nuovi criteri per il sostegno alla transizione verde, alla ricerca, agli investimenti nella filiera del settore *automotive*, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 agosto 2026 è stata disposta, a partire dalle 12,00 del 6 agosto 2026, la chiusura temporanea dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni allo sportello agevolativo dei contratti di sviluppo dedicato ai programmi per lo sviluppo e la riconversione della filiera *automotive*, di cui ai decreti direttoriali 10 ottobre 2022 e 14 novembre 2022, comunicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022 e n. 274 del 23 novembre 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 5 agosto 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A04171MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-186) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 1 2 *

€ 1,00

